DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1890 — ROMA — LUNEDI 28 APRILE — NUM. 100

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Per gli *annunzi* propri della Gazzetta, come giornale ufficiale del Regno, L. 0,25; per gli altri avvisi L. 0,30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le pagine della *Gazzetta Ufficiale*, destinate per le inserzioni, si considerano divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a' termini delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie 2.a).

Le *inserzioni* devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 10 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Per richieste di abbonamento, di numeri arretrati, di inserzioni ecc. rivolgersi *ESCLUSIVAMENTE* all'Amministrazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno — Roma.

Un numero separato, di 16 pagine o meno, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento in ROMA, centesimi DIECI. Per le pagine superanti il numero di 16, in proporzione — pel REGNO, centesimi QUINDICI. — Un numero separato, ma arretrato in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE

Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

AVVISO.

Per cura della Tipografia delle Mantellate è venuto in luce un volume di pagine 424 contenente: la legge con la quale il Governo fu autorizzato a pubblicare il Codice penale — il decreto di approvazione del testo definitivo del Codice penale — il nuovo Codice penale — il decreto portante le disposizioni per l'attuazione del Codice stesso — la legge ed il regolamento sulla pubblica sicurezza — il decreto sulla mendicità ed, in appendice, la relazione a S. M. il Re del Ministro Guardasigilli (Zanardelli) per l'approvazione del testo definitivo del Codice penale.

Prezzo del volume Lire **2,50**, e per gli associati alla *Gazzetta Ufficiale* Lire **2**.

(Inviare richieste e vaglia alla Direzione degli Stabilimenti penali di Regina Cœli in Roma).

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **6791** *(Serie 3a) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione della Deputazione provinciale di Brescia dei 4 dicembre 1888, presa per urgenza e ratificata il 29 agosto 1889 da quel Consiglio provinciale, con la qaale venne determinata la cancellazione dallo elenco delle provinciali del tronco di metri cento, in comune di Vobarno, che dalla casa Pighetti in prolungamento alla contrada Torre mette all'imbocco della strada provinciale verso la Ferriera, e del tronco di metri mille e cento in comune di Sabbio-Chiese, che collega la frazione di Pavone colla provinciale Vobarno-Sabbio;

Visti gli atti, dai quali risulta che la suddetta deliberazione venne pubblicata in tutti i comuni della provincia, senza aver dato luogo ad opposizioni nemmeno per parte dei comuni di Vobarno e di Sabbio-Chiese, che devono assumerne la manutenzione;

Visto il voto favorevole 15 febbraio 1890 del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici;

Visto l'articolo 14 della legge 20 marzo 1865 allegato *F*;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I su citati tronchi di strada di metri 100 (cento) in comune di Vobarno, e metri 1100 (millecento) in comune Sabbio-Chiese, sono cancellati dell'elenco delle strade provinciali di Brescia.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1890.

UMBERTO.

G. FINALI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **6797** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 27 settembre 1887, 2 dicembre 1888 e 6 agosto 1889;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Ministro Segretario di Stato per l'Interno, Ministro *ad interim* degli Affari Esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'unito regolamento, firmato d'ordine Nostro dal Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Interno, Ministro *ad interim* degli Affari Esteri, stabilirà le norme per l'ammissione al Ministero degli Affari Esteri e carriere dipendenti, a partire dal 1° gennaio 1890.

Art. 2.

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni contrarie alle presenti, rimanendo però salvi i diritti acquisiti, circa la prima nomina o gli esami, da quei volontari effettivi od onorari che, all'entrata in vigore dell'unito regolamento, già si trovassero a prestar servizio nel Ministero (Amministrazione Centrale, Legazioni, Consolati).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

REGOLAMENTO *per l'ammissione nel Ministero degli affari esteri e nelle carriere dipendenti.*

CAPO I.

Condizioni generali e speciali per l'ammissione.

Art. I.

Per l'ammissione nel Ministero (amministrazione centrale e dipendenti carriere) vi ha condizioni comuni alle cinque categorie di impiegati ad esso attribuiti (impiegati alla redazione, alla contabilità, alla traduzione, alla registrazione e copia, alla spedizione e servizio), e condizioni speciali a ciascuna di esse.

Art. 2.

Le condizioni comuni sono:

a) la cittadinanza italiana;

b) l'età non minore degli anni 18 e non maggiore dei 30;

c) l'aver soddisfatto agli obblighi del servizio militare;

d) l'essere sano e di robusta costituzione;

e) l'aver sempre tenuta una buona e irriprovevole condotta;

f) l'esito favorevole degli esami, quando siano richiesti per l'ammissione.

L'adempimento di queste condizioni non vincola però il ministro ad accogliere la domanda di ammissione agli esami.

Gli aspiranti all'ufficio di traduttore (interpreti e dragomanni) possono, trattandosi di lingue poco note, essere dispensati dalla condizione alla lettera *b*; e così pure gli aspiranti agli uffici della spedizione e del servizio.

Art. 3.

Le condizioni speciali sono:

a) per la categoria dei redattori, il diploma di laurea in leggi ottenuto in una delle Università del Regno, oppure l'attestato di licenza degli istituti contemplati dalla legge 21 agosto 1870, n. 5830, o della scuola di scienze sociali di Firenze; l'essere di buoni ed onesti natali, e il possesso di sufficienti mezzi di fortuna per provvedere con decoro alla propria sussistenza, specialmente durante il volontariato gratuito, di cui all'art. 7.

b) per la categoria dei contabili, il diploma di ragioniere;

c) per la categoria dei registratori e copisti, la licenza ginnasiale o di scuola tecnica;

d) per la categoria degli impiegati alla spedizione e al servizio, la robusta costituzione fisica, il saper leggere e scrivere l'italiano, il conoscere sufficientemente il francese e il far di conti correntemente.

CAPO II.

Del concorso per l'ammissione.

Art. 4.

Verificandosi la necessità di nuove ammissioni, verrà pubblicato, almeno un mese prima e per tre volte, nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* un avviso di concorso nel quale sarà indicato il numero dei posti disponibili, il periodo di tempo entro il quale dovranno presentarsi le istanze per l'ammissione, e finalmente il giorno e l'ora degli esami, nei casi che se ne richiedano.

Art. 5.

Nelle istanze per l'ammissione, da scriversi e sottoscriversi di tutto pugno dell'aspirante su carta di bollo da una lira, si dovrà giustificare, mediante opportuni ed autentici documenti, l'esistenza delle condizioni richieste.

Le istanze fatte al Ministero dopo la scadenza del termine prefisso saranno respinte.

Non sarà ammesso a concorrere chi si presentasse per la terza volta, sebbene nei precedenti esami di concorso abbia ottenuto la idoneità.

CAPO III.

Dell'esame.

Art. 6.

L'esame è richiesto per gli aspiranti a qualunque categoria, salvo pei concorrenti agli uffici della spedizione e del servizio. Per questi ultimi basta la produzione dei documenti voluti, restando al ministro, sentito il consiglio del Ministero, la facoltà della scelta.

I concorrenti dichiarati idonei in seguito all'esame, ma non prescelti, non acquistano alcun diritto per essere ammessi nelle successive vacanze.

In ogni caso, per tutte e cinque le categorie, la prima ammissione nel Ministero è a semplice titolo di prova (volontariato gratuito) non dandosi luogo ad ammissione definitiva, ossia a nomina e stipendio, se non dopo un periodo almeno di due anni per gli impiegati della 1ª categoria (redattori); di un anno per quelli della 2ª, 3ª e 4ª (contabili, traduttori, registratori e copisti) e di sei mesi per quelli della 5ª (uscieri).

L'aver compiuto in una categoria il volontariato gratuito, o l'aver servito presso l'amministrazione centrale, o all'estero, come impiegato straordinario, traduttore o interprete di 2ª categoria, non dà diritto a chi passi in un'altra superiore di essere dispensato dal soddisfare al nuovo periodo di prova, ma può essere titolo per domandare ed eccezionalmente ottenere tale dispensa.

Terminati i due anni di prova il ministro, sentito il Consiglio del Ministero, deciderà sulla definitiva ammissione del volontario e sulla sua assegnazione ad una piuttosto che all'altra delle carriere dipendenti dal Ministero.

Se il volontario poi si dimostri inadatto, sia per intelligenza, sia per salute fisica, sia per condotta, all'ufficio per cui concorse, potrà essere congedato senza che abbia diritto a compensi o ad indennità di sorta.

Il volontariato avrà sempre luogo almeno per un anno presso l'amministrazione centrale.

Esami per gl'impiegati di 1ª categoria.

Art. 7.

Gli esami per gli aspiranti alla categoria dei redattori versano sopra il diritto internazionale pubblico e privato, il diritto civile, commerciale e marittimo, il diritto costituzionale, il diritto penale, l'economia politica e la statistica, la storia moderna, la geografia, la lingua francese, le nozioni elementari dell'aritmetica e della contabilità.

Uno speciale programma, da pubblicarsi insieme all'avviso di concorso, indica le materie sulle quali i candidati devono rispondere.

Oltre la lingua francese, della quale i candidati devono avere perfetta e famigliare conoscenza, è pure richiesta la cognizione di almeno un'altra lingua tra le seguenti: tedesca, inglese, russa, greca moderna, araba, giapponica o cinese, a scelta del candidato.

Art. 8.

Gli esami sono dati dinanzi ad una Commissione di cinque membri appositamente nominati, ciascuna volta, con decreto ministeriale. Alla Commissione possono inoltre essere aggregati esaminatori senza voto per le lingue straniere e per le nozioni di aritmetica e contabilità.

La scelta del presidente è fatta dal ministro.

Un impiegato di 1ª categoria del Ministero, parimenti designato dal ministro, disimpegna, senza voto, le funzioni di segretario della Commissione.

Tre almeno dei commissari esaminatori debbono essere estranei al Ministero e al Consiglio del contenzioso diplomatico.

Nessuno può prender parte all'esame di un parente od affine fino al 4° grado inclusivo.

Art. 9.

Gli esami constano di prove scritte e orali.

Le prove scritte sono due ed hanno luogo contemporaneamente per tutti i candidati; l'una versa sul diritto internazionale pubblico e privato, l'altra sulla storia moderna. Uno dei lavori, a scelta del candidato, deve essere in lingua francese.

La Commissione può respingere, senza leggerli, i lavori che non siano scritti graficamente bene.

Le prove scritte precedono le orali e sono date in due giorni consecutivi.

Le prove orali da sostenersi parte in lingua italiana e parte in lingua francese, cadono su tutte le materie indicate nell'art. 7.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice determina le norme disciplinari per gli esami, dandone notizia ai candidati per mezzo di un avviso scritto ed affisso nell'anticamera del locale destinato all'esame.

Ciascun commissario dispone di dieci voti per ogni singola prova, orale o scritta. Il numero cinquanta rappresenterà adunque in ogni prova la pienezza dei voti.

Il candidato che non raggiunge in ciascuna delle due prove scritte la metà più uno dei voti (*ventisei*) non è ammesso alle prove orali, e resta escluso dal concorso.

Il numero dei voti riportato dal candidato nelle singole prove, escluse le facoltative sulle lingue straniere, si moltiplica per la cifra che esprime il coefficiente d'importanza attribuito a ciascuna prova, secondo la tabella allegata al presente decreto, e si sommano poi i diversi prodotti così ottenuti. Se la somma risulta inferiore ai sei decimi del massimo dei punti conseguibili nell'insieme delle prove scritte ed orali, il candidato non è dichiarato idoneo.

Tra i candidati dichiarati idonei, l'ammissione e la graduazione sono regolate dal numero totale dei punti ottenuti. Saranno perciò ammessi in carriera per ordine di punti conseguiti tanti candidati idonei quanti sono i posti indicati nell'avviso di concorso.

In caso di parità di voti, prevale il candidato che ha dato prova di conoscere un maggior numero di lingue straniere tra quelle indicate nell'art. 7, e se pari sia la conoscenza delle lingue prevale il candidato di maggiore età.

L'ammissione ha luogo per decreto ministeriale.

Esami per gli impiegati di 2ª categoria.

Art. 11.

Gli esami per gli aspiranti agli uffici della contabilità sono scritti e verbali. Un programma, da pubblicarsi coll'avviso di concorso, indicherà particolareggiatamente le materie dell'esame. Queste si riferiranno alle leggi costituzionali, alle leggi e regolamenti amministrativi dello Stato, alla contabilità in generale, alla scrittura in partita doppia, all'aritmetica ed all'algebra fino alle equazioni di 2° grado, ai logaritmi, alla teorica dei conti e alla teorica scritturale, alle nozioni della geografia politica con speciale riguardo alle circoscrizioni diplomatiche e consolari d'Italia.

Sarà pure richiesta la conoscenza dei sistemi monetari e metrici in uso presso le principali nazioni.

Due diversi temi, tolti da queste materie verranno proposti in due differenti giorni dalla Commissione esaminatrice, e dovranno essere svolti uno in francese e l'altro in italiano.

I candidati dovranno anche dar saggio di bella scrittura.

Chi non avesse riportata l'idoneità nell'esame scritto non potrà essere ammesso all'orale.

Art. 12.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi dal ministro, sarà presieduta da un consigliere della Corte dei conti, e composta del capo della Ragioneria e da due capi sezione del Ministero, nonchè da un capo sezione della Corte dei conti. Un impiegato della Ragioneria del Ministero, assumerà, senza voto, le funzioni di segretario.

La Commissione determinerà le norme disciplinari dell'esame, analogamente a quanto è stabilito al § 1 dell'art. 10.

Valgono pure le norme ai §§ 2, 3, 5, 6 e 7 del precitato art. 10 per quanto riguarda le votazioni della Commissione, l'idoneità e la collocazione in carriera dei candidati.

Esami per gli impiegati di 3ª categoria.

Art. 13.

Gli esami per i traduttori od interpreti si distinguono in scritti e verbali, e debbono essere dati dinanzi ad una Commissione, nominata dal ministro e composta da un capo di divisione, presidente, e da due o più professori, secondo i casi, delle lingue per le quali ha luogo l'esame.

Consisterà la prova in traduzioni estemporanee da un testo italiano o francese in una data lingua straniera, e da un testo straniero nelle lingue francese ed italiana. Il candidato dovrà anche dar saggio di saper comporre per iscritto e di esprimersi a voce speditamente nelle tre o più lingue, cioè la italiana, la francese e l'altra o le altre lingue straniere, che formano il tema del suo esame.

Nell'avviso di concorso sarà specificata la lingua o le lingue per cui è richiesto l'interprete.

La Commissione esaminatrice determina le norme disciplinari per gli esami, dandone notizia ai candidati per mezzo di un avviso scritto ed affisso nell'anticamera del locale destinato all'esame.

Ciascun commissario dispone di dieci voti per ogni singola prova orale o scritta.

Il candidato che non raggiunge in ciascuna delle due prove scritte la metà più uno dei voti non è ammesso alle prove orali e resta escluso dal concorso.

Tra i candidati dichiarati idonei, l'ammissione e la graduazione sono regolate dal numero totale dei punti ottenuti. Saranno perciò ammessi in carriera per ordine dei punti conseguiti tanti candidati idonei quanti sono i posti indicati nell'avviso di concorso.

In caso di parità di voti prevale il candidato più anziano di età.

L'ammissione ha luogo per decreto ministeriale.

Art. 14.

Eccezionalmente il ministro potrà, trattandosi di lingue asiatiche od africane, permettere che l'esame abbia luogo all'estero nella residenza di un regio agente, in questo caso la Commissione sarà nominata dal regio ufficiale che la presiederà, rimanendo il medesimo responsabile del retto procedimento dell'esame, giusta le norme dell'articolo precedente.

In ogni modo, tanto le istanze comprovanti il possesso delle condizioni di cui è cenno nell'art. 2, quanto i lavori scritti, dovranno essere spediti dal regio agente con circostanziato rapporto al ministro, che delibererà sull'ammissione in carriera del candidato, e la decreterà.

Esami per gli impiegati di 4ª categoria.

Art. 15.

Gli esami per gli aspiranti agli uffici della registrazione e della copia nell'amministrazione centrale sono scritti ed orali.

L'esame scritto, da ripartirsi in due giorni, consisterà:

1° in un brano di libro francese da scriversi calligraficamente sotto dettatura;

2° in una composizione italiana e nella formazione di uno specchio contabile e dimostrativo.

L'esame orale, al quale non verranno ammessi se non i candidati che nell'esame precedente avranno dato prova di possedere una scrittura rapida, chiara e secondo il tipo adottato dal ministro degli affari esteri annesso al programma d'esame, verserà sulle seguenti materie:

Statuto fondamentale del Regno — Nozioni elementari sull'ordinamento amministrativo dello Stato — Nozioni di geografia politica — Circoscrizione amministrativa del Regno e circoscrizione diplomatica e consolare italiana — Nozioni dei servizi postali e dei trasporti ferroviari o marittimi — Norme generali di contabilità e prime operazioni di aritmetica.

Il candidato dovrà anche leggere correntemente il francese e tradurlo di viva voce.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi dal ministro, sarà composta da un capo di divisione del Ministero, dal capo della ragioneria e da un perito calligrafo, e procederà secondo le norme indicate nei §§ 4, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 13.

L'ammissione ha luogo per decreto ministeriale.

Art. 16.

Gli esami per gli aspiranti ai posti d'ufficiale d'ordine all'estero, sono scritti ed orali e durano tre giorni, dei quali due sono assegnati alle prove scritte ed il terzo alle prove orali.

Le prove scritte consisteranno:

1. nel dare un saggio di perfetta calligrafia secondo il tipo adottato dal ministero degli affari esteri e annesso al programma d'esame;

2. nel tradurre in italiano e nello scrivere sotto dettatura un brano di un libro francese;

3. nel tradurre e nello scrivere sotto dettatura un brano di un libro scritto nella lingua del paese dove l'ufficiale d'ordine deve essere destinato;

4. in una composizione italiana sopra un tema di carattere storico o letterario;

5. nella risoluzione di un problema aritmetico e nella formazione di una tabella statistica.

Nell'esame orale i candidati dovranno dar prova;

1. di saper parlare correntemente la lingua francese e la lingua del paese dove l'ufficiale d'ordine deve essere destinato;

2. di conoscere l'economia dei servizi d'archivio, di registrazione e di spedizione;

3. di conoscere la tariffa consolare, la circoscrizione diplomatica e consolare e le regole fondamentali della contabilità;

4. di conoscere il sistema monetario e quello di pesi e misure del paese dove l'ufficiale d'ordine dev'essere destinato;

5. di possedere almeno le nozioni elementari della storia, della geografia, dell'ordinamento politico e di quello amministrativo del regno e le nozioni elementari delle discipline medesime rispetto al paese, dove l'ufficiale d'ordine dev'essere destinato.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal ministro, e sarà composta di un direttore capo di divisione del Ministero, presidente, del capo della ragioneria del Ministero, di un professore di storia e geografia, di un professore di lingue e di un maestro di calligrafia. Un segretario del Ministero disimpegnerà senza voto le funzioni di segretario della Commissione.

La Commissione procederà secondo le norme indicate nei §§ 1, 2, 3, 5 e 6 dell'art. 10.

L'ammissione ha luogo per decreto ministeriale.

Ammissione degli impiegati di 5ª categoria.

Art. 17.

L'ammissione agli uffici della spedizione e del servizio avviene in seguito ad avviso di concorso, senza esame, a scelta e per decreto del ministro, sentito il Consiglio del Ministero, in base alla produzione dei documenti indicati all'articolo 2 ed alla lettera *d* dell'art. 3.

A parità di titoli, saranno preferiti coloro che hanno lodevolmente prestato servizio militare.

Ammissione ai posti fissi di « direttore degli archivi, bibliotecario, calligrafo e spedizioniere. »

Art. 18.

Le norme di concorso ai posti *fuori ruolo* e senza promozione di direttore degli archivi e bibliotecario stabiliti con reale decreto del 25 settembre 1885 che approva il ruolo organico del ministero degli affari esteri, ed a quello di spedizioniere, stabilito con reale decreto del 4 febbraio 1886, verranno di volta in volta determinate con decreto ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Per l'ammissione al posto di calligrafo, pure previsto nel regio decreto del 25 settembre 1885, sarà emanato apposito programma ministeriale.

Ammissione degli impiegati straordinari.

Art. 19.

L'ammissione degli impiegati a titolo straordinario ha luogo senza avviso di concorso, senza esame e sotto la responsabilità del ministro.

I lavori e gli uffici ai quali tali impiegati sono chiamati non potranno essere per loro natura che transitori (primi ordinamenti di archivi, censimenti, segretariato particolare del ministro o del sottosegretario di Stato, ecc.). Compiuto il lavoro o cessata la causa dell'impiego, l'impiegato straordinario sarà congedato, senza diritto a compensi di sorta nè titolo ad ottenere altro impiego, salvo al medesimo, come a chiunque altro, di concorrere ai posti ordinari del Ministero, sottostando alle condizioni volute dal presente regolamento.

Disposizione transitoria.

Art. 20.

L'anzianità dei volontari per le carriere della 1ª categoria (redattori) ammessi sotto l'impero dei regi decreti 27 settembre 1887 e 2 dicembre 1888 è regolata dal numero dei punti ottenuti negli esami già subiti.

V. d'ordine di S. M.

Il presidente del Consiglio, ministro ad interim *degli affari esteri*

CRISPI.

TABELLA del numero delle prove negli esami, del rispettivo coefficiente d'importanza e del numero massimo dei punti conseguibili.

MATERIE	Numero dei voti dei quali dispone la Commissione in ciascuna prova	Coefficiente d'importanza della prova.	Massimo dei punti conseguibili in ciascuna prova.
Prove scritte.			
1. Diritto internazionale pubblico e privato	50	20	1000
2. Storia moderna	50	20	1000
Prove orali.			
3. Diritto internazionale pubblico e privato	50	10	500
4. Diritto civile, commerciale e marittimo	50	10	500
5. Diritto costituzionale e penale	50	10	500
6. Storia moderna	50	10	500
7. Economia politica e statistica	50	10	500
8. Geografia.	50	10	500
9. Lingua francese	50	10	500
10. Altra lingua straniera	50	6	300
11. Nozioni d'aritmetica e contabilità	50	4	200
Massimo complessivo dei punti conseguibili negli esami			6000
Minimo richiesto per l'idoneità (6/10)			3600

Visto, d'ordine di S. M.:

Il Presidente del Consiglio, Ministro « ad interim » *degli affari esteri*

CRISPI.

Riassunto dei lasciti e delle donazioni mobili ed

SCOPO DEI LASCITI O DONAZIONI	Piemonte	Liguria	Lombardia	Veneto	Emilia	Toscana
Congregazioni di carità . . .	887,134	9,099	270,640	69,060	52,700	14,330
Elemosine e sussidi	115,005	21,433	801,883	44,325	17,950	7,500
Doti	3,500	1,000,000	40,384	15,075	14,847	13,000
Soccorsi ad infermi a domicilio	2,000	4,000	65,101	5,000	»	173,026
Baliatici e sale d'asilo pei lattanti	25,000	»	46,200	2,000	»	»
Società di patronato pei liberati dal carcere	»	100	5,000	»	»	»
Società di patronato pei fanciulli abbandonati	»	»	58,770	»	»	»
Cura climatica pei fanciulli gracili	»	»	54,315	»	»	»
Scuole e sussidi per istruzione .	10,500	45,000	47,100	100,400	»	57,416
Ospedali	838,956	2,289,516	1,417,999	323,923	139,370	709,418
Ospizi pei cronici	107,[illegible]20	»	9,236	48,000	»	»
Ricoveri di mendicità ed opere affini	246,126	5,000	394,355	156,382	203,180	99,622
Case di lavoro	»	1,000	21,400	»	»	1,900
Ospizi marini	6,500	»	173,500	33,000	2,000	200
Istituti pei fanciulli rachitici .	»	1,000	123,597	»	»	»
Asili e giardini d'infanzia . .	444,621	149,941	339,973	8,850	217,692	25,245
Collegi, ritiri, orfanatrofi, ecc. .	399,175	74,089	1,682,460	48,864	128,042	60,732
Istituti pei sordo-muti . . .	1,000	428,394	63,227	500	201,065	»
Istituti pei ciechi	2,250	418,280	52,0[illegible]0	»	218,358	»
Monti di Pietà	1,000	»	65,141	500	293,438	4,100
Casse di risparmio e prestiti .	»	1,000	»	»	»	60,000
Lasciti con scopo vario . . .	603,825	45,000	112,000	»	»	»
	3,694,112	4,492,852	5,844,281	855,879	1,488,642	1,226,489

immobili pervenuti alle Opere pie nell'anno 1889.

Marche	Umbria e Lazio	Abruzzi	Campania	Puglie	Basilicata	Calabrie	Sicilia	TOTALI
24,625	»	11,745	19,080	212	»	4,000	5,699	1,364,321
100	»	22,000	37,177	22,144	»	»	14,892	1,104,109
»	5,000	»	125,910	»	»	34,000	16,020	1,267,736
»	5,000	»	»	»	»	»	»	257,127
»	»	»	»	»	»	»	»	73,200
»	»	»	»	»	»	»	»	5,100
»	»	»	»	»	»	»	»	58,770
»	»	»	»	»	»	»	»	54,315
42,956	»	»	»	»	»	»	168,684	303,372
78,227	193,947	2,000	208,668	8,014	»	80,785	»	6,159,507
»	»	»	241,680	»	»	»	»	406,136
20,570	»	»	»	725	»	251,726	25,000	1,102,686
»	»	»	»	»	»	»	»	21,300
»	»	»	»	»	»	»	200	215,400
»	»	»	»	»	»	»	»	124,597
600	»	2,000	»	7,550	»	»	»	1,198,472
93,518	1,000	2,000	104,832	32,736	»	»	446,976	3,076,424
»	»	»	»	»	»	»	»	694,186
»	143,000	»	14,000	»	»	»	»	817,888
»	»	»	»	»	»	»	»	364,179
»	»	»	»		»	»	»	61,000
»	»	»	452,921	»	650,000	»	»	1,863,746
260,596	347,947	39,745	1,204,268	71,381	650,000	370,511	677,471	21,224,174

AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLA

PRESSO LA DIREZIONE GENE

SITUAZIONE al 31 dicembre 1889

(Art. 21 del regolamento approvato col

ATTIVO	Lire
Prestiti, conto capitale	303,843,239 26
Prestiti, conto interessi	91,615 50
Tesoro dello Stato, conto corrente fruttifero - Capitale	7,099,216 09
Capitale rinvestito in consolidato 5 e 3 per cento	164,473,646 78
Capitale rinvestito in cartelle del Credito fondiario	14,528,289 20
Capitale rinvestito in obbligazioni dell'Asse ecclesiastico	24,249,195 60
Capitale rinvestito in obbligazioni pel risanamento della città di Napoli	15,482,070 13
Capitale rinvestito in consolidato 5 per cento rappresentante il fondo di riserva.	4,088,787 85
Rate semestrali rimaste da riscuotere sugli effetti pubblici sopra indicati di proprietà della Cassa	4,231,785 69
Pro-rata d'interessi decorsi e pagati unitamente al capitale impiegato in acquisto di obbligazioni dell'Asse ecclesiastico	280,557 12
Cassiere dell'Amministrazione, conto effetti pubblici in deposito	624,051,393 30
Tesorieri provinciali, conto effetti pubblici in deposito	101,107,318 44
Tassa di custodia sui depositi in effetti pubblici	40,474 80
Ordini di riscossione	12,022,252 69
Tesoro dello Stato, conto corrente infruttifero — Anticipazione di fondi per il servizio dei pagamenti	26,845,548 56
Credito dipendente dalla liquidazione del soppresso Monte di pietà di Roma	11,918,309 27
Stralcio della Cassa militare — Contabilità speciale, conto corrente	382,798 82
Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio (anticipaz. in ordine all'art. 10 della legge 8 luglio 1883, N. 1489)	355,636 77
Cassiere dell'Amministrazione, conto numerario	995 180 62
Spese dell'esercizio in corso	10,623,764 02
	1,326,711,080 51

Situazione al 31 dicembre 1889 della Cassa centrale postale di risparmio.

ATTIVO	Lire
Debito del Ministero delle Poste e Telegrafi (Servizio delle Poste in conto corrente)	2,413,537 42
Somma rimasta da versare dal Ministero suddetto per prezzo di rendita consolidata 5 per cento ceduta ai librettisti	198,612 86
Fondo anticipato all'Economo della Cassa dei depositi e prestiti per spese di tramutamento di rendita	150 »
Valore di mobili in consegna all'Economo del Ministero delle Poste e Telegrafi, (servizio delle Poste)	21,457 50
Prezzo capitale della rendita consolidata 3 per cento esistente presso il Cassiere della Cassa depositi e prestiti	1,663 25
Capitali amministrati dalla Cassa depositi e prestiti come Cassa di risparmio	307,759,298 63
	310,394,719 66

CASSA DEI DEPOSITI E PRESTITI

RALE DEL DEBITO PUBBLICO

della Cassa dei Depositi e Prestiti

R. decreto 9 dicembre 1875, n. 2802, Serie 2ª).

PASSIVO	Lire
Depositi in numerario, conto capitale	197,961,282 46
Depositi in numerario, conto interessi	9,259,947 56
Depositi in effetti pubblici, conto capitale	724,592,711 74
Depositi in effetti pubblici da inscrivere — Capitale	566,000 »
Depositi in effetti pubblici, conto interessi	655,654 57
Mandati di pagamento	34,500,400 75
Casse postali di risparmio - Contabilità speciale, conto corrente	307,759,293 63
Monte delle pensioni per gli insegnanti pubblici elementari, conto corrente per l'impiego definitivo dei fondi del Monte in prestiti (art. 24 del regolamento 3 marzo 1889, n. 6015, serie 3ª)	27,671,050 40
Detto, conto corrente per l'impiego provvisorio dei fondi del Monte (art. 15 del detto regolamento)	1,515 16
Croce Rossa Italiana, capitali impiegati in conto corrente con la Cassa depositi e prestiti	627,478 61
Detta, parte del fondo di Cassa spettante alla Croce Rossa Italiana	7,877 92
Affrancazioni di canoni, censi, ecc. — Contabilità speciale, conto corrente	84,061 23
Esattoria, conto tassa di ricchezza mobile	1,363,102 15
Fondo disponibile per far fronte al servizio delle spese d'amministrazione	264,760 16
Creditori diversi al netto dei debitori	5,701,001 62
Fondo di riserva { rinvestito in consolidato 5 per cento . . . L. 4,088,787 85; da rinvestire . . . » 90,970 61 }	4,179,758 46
Entrate dell'esercizio in corso	11,515,179 09
	1,326,711,080 51

(Art. 1° della legge 27 maggio 1875, n. 2779, Serie 2ª. — Art. 8 legge 20 giugno 1882, n. 835, Serie 3ª).

PASSIVO	Lire
Depositi del risparmio	286,026,332 37
Depositi giudiziali	13,627,896 95
Fondo disponibile per far fronte alle spese di amministrazione	1 300,369 53
Debitori e Creditori diversi	21,457 50
Fondo di riserva	3,415,120 15
Utili netti del quinquennio 1886-1890 liquidati fino al 31 dicembre 1889	6,003,543 16
	310,394,719 66

Situazione al 31 dicembre 1889 del Monte delle

(Art. 13 del regolamento 3 marzo 1889,

ATTIVO	Lire
Fondi impiegati in prestiti alle provincie od ai comuni (art. 2) del regolamento suddetto)	27,671,050 40
Detti impiegati in rendita del consolidato 5 per cento (art. suddetto)	109,407 12
Detti in conto corrente fruttifero colla Cassa depositi (art. 15 del regolamento suddetto)	1,515 16
Contributi maturati e non ancora versati dai comuni nelle Tesorerie provinciali al netto delle somme riscosse anticipatamente	116,672 35
Rata semestrale rimasta da riscuotere sulla rendita consolidata 5 per cento	2,456 44
	27,901,101 47

Situazione al 31 dicembre 1889 del fondo pel

(Legge 28 giugno 1885, n. 3188, (Serie 3ª), e

ATTIVO.	Lire
Capitale di L. 414,225 di rendita valutata al saggio medio di acquisto del 95.5109 per ogni cinque lire di rendita	7,912,601 61
Rata semestrale al 1° gennaio 1890, al netto della ritenuta per tassa di ricchezza mobile, rimasta da riscuotere sulla rendita suddetta	179,773 65
Capitale impiegato in conto corrente colla Cassa dei depositi e prestiti	627,478 61
Parte del fondo di cassa della Cassa dei depositi e prestiti spettanti al servizio del prestito	7,877 92
	8,727,731 79

pensioni per gli insegnanti pubblici elementari.

n. 6013, Serie 3ª).

PASSIVO	Lire
Somme a disposizione del Monte per essere destinate a favore delle vedove e degli orfani dei maestri elementari e per migliorare eventualmente le condizioni di pensione dei maestri stessi, ai sensi dell'art. 34 della legge	812,825 05
Fondo costituito fino al 31 dicembre 1889 per far fronte al pagamento delle pensioni a favore dei maestri le assegnazioni delle quali incominciarono col 1° gennaio 1889	27,088,276 42
	27,901,101 47

servizio del prestito della Croce Rossa italiana.

R. decreto 6 dicembre 1885, n. 3559, (Serie 3ª).

PASSIVO.	Lire
Valore attuale al saggio del 4,2853616038 per cento all'anno, della somma dei rimborsi e premi da pagarsi per la estinzione integrale del prestito a forma del relativo piano di ammortamento	8,495,029 05
Premi e rimborsi sorteggiati rimasti da pagare perchè non reclamati	63,562 »
Differenza a pareggio ovvero *Attivo netto* al 31 dicembre 1889	169,140 74
	8,727,731 79

Situazione al 31 dicembre 1889 della liquidazione della soppressa Cassa delle pensioni civili e militari a carico dello

SITUAZIONE ATTIVA E

ATTIVO	Lire
Capitale al prezzo di acquisto (saggio medio 92,228) di L. 980,820 di rendita iscritta a favore del ramo delle pensioni Nuove	18,091,905 12
Rate semestrali rimaste da riscuotere sulla rendita predetta	393,403 64
Credito verso il Tesoro dello Stato in conto corrente infruttifero	19,368,436 79
Ordini di riscossione	3,274,722 48
Fondo in Cassa	31 16
	41,128,499 19

ENTRATE E SPESE DEL 1° SEMESTRE DELL'ESERCIZIO 1889-90 CON

SPESE	Lire
Ammontare delle rate mensili delle pensioni dovute pel 1° semestre dell'esercizio 1889-90 (una metà della competenza dell'intiero esercizio)	18,093,666 91
Spese per tramutamento di rendita	3 60
Spese di amministrazione	1,158 76
Spese diverse ed eventuali	900 »
Differenza a pareggio ovvero *Attivo netto* al 31 dicembre 1889	31,451,828 09
	49,547,557 36

Stato, col conto delle entrate e spese del 1 sem. dell'eser. fin. 1889-90 *(Art. 3 della legge 7 aprile 1889, n. 6000, Serie 3ª).*

PASSIVA AL 31 DICEMBRE 1889

PASSIVO	Lire
Somma rimasta da versare al bilancio d'entrata dello Stato	6,401,937 94
Mandati di pagamento	3,274,733 16
Attivo netto al 31 dicembre 1889	31,451,828 09
	41,128,499 19

L'ATTIVO NETTO IN PRINCIPIO ED IN FINE DEL SEMESTRE MEDESIMO

ENTRATE	Lire
Attivo netto al 1° luglio 1889	23,945,384 11
Assegno dovuto dal Ministero del Tesoro ai sensi dell'art. 3 della legge 7 aprile 1889, n. 6000 (Serie 3ª)	25,000,000 »
Interessi corrisposti dalle Casse di risparmio postali sul capitale della rendita ceduta per loro conto, giorno per giorno, ai librettisti e rimborsato soltanto in fine di ciascun mese	8,934 92
Interessi maturati sulla rendita consolidata, al netto della ritenuta per tassa di ricchezza mobile	478,679 21
Utile ricavato dalla vendita della rendita	114,559 12
	49,547,557 36

Situazione al 31 dicembre 1889 dello

(Legge 14 luglio 1887, n. 4759, serie 3ª

ATTIVO

Capitale di L. 1,132,345 di rendita consolidata 5 per cento con decorrenza dal 1° gennaio 1890 al 94.8250 per cinque (saggio medio del 1° semestre 1889 giusta l'art. 4 del R. decreto 14 luglio 1889) destinata come appresso: .		21,474,922 92
	Lire	
L. 632,570 » di rendita destinata al servizio delle pensioni dei già riassoldati con premio (art. 4 del R. decreto predetto)	11,996,690 05	
» 22,145 » di rendita residuata su quella della massa di riserva (art 4 del R. decreto predetto)	419,979 93	
» 318,240 » di rendita destinata al servizio delle capitalizzazioni dei premi delle rafferme concesse anteriormente al febbraio 1883 (art. 8 del R decreto predetto) .	6,035,421 60	
» 136,659. 60 di rendita devoluta al Tesoro dello Stato quale rimenenza attiva al 30 giugno 1889 (art. 17 del R. decreto predetto)	2,591,749 31	
» 22,730. 40 di rendita destinata a far fronte al servizio delle altre passività . .	431,082 03	
	21,474,922 92	
Rata semestrale al 1° gennaio 1890 rimasta da riscuotere su quella parte della suddetta rendita che trovasi iscritta nominativamente, essendo stato anticipato il pagamento delle cedole di quella al portatore		479,459 33
		21,954,382 25

Roma, 25 marzo 1890.

Il Direttore Generale, NOVELLI.

Stralcio della soppressa Cassa Militare.

e R. decreto 14 luglio 1889, n. 6279, Serie 3ª).

PASSIVO

	Lire	
Valore delle pensioni di annue L. 300, calcolato ai sensi dell'art. 3 del R. decreto 14 luglio 1889, godute dai già riassoldati con premio a forma dell'art. 9 della legge 7 luglio 1866, n. 3062, ed assegnate come appresso:		11,996,658 84
a 2939 congedati dal servizio sotto le armi per	10,339,667 76	
a 441 rimasti tuttora in servizio per	1,656,991 08	
	11,996,658 84	
Pensioni rimaste da pagare		34,147 12
Valore di n. 2641 premi di rafferma di L. 120 di rendita, di concessione anteriore al febbraio 1883 (art. 5 della legge 14 giugno 1874, n. 1973, art. 46 e seguenti del R. decreto 18 luglio 1878, 4471, art. 339 *bis* del R. decreto 27 maggio 1888, n. 5434 e art. 8 del R. decreto 14 luglio 1889)		6,010,387 80
Creditori di rendita per capitalizzazione di premi di rafferma in corso di esecuzione		25,033 80
Pro-rate di rendita e rate semestrali dovute ad alcuni raffermati per capitalizzazione di premi in corso di eseguimento, al netto della ritenuta (art. 10 del R. decreto 14 luglio 1889)		4,286 97
Indennità dovute ai già raffermati con premio di concessione anteriore al febbraio 1883, i quali optarono per la legge 8 luglio 1883, n. 1470 (art. 12 del R. decreto predetto)		105,000 »
Tesoro dello Stato pei seguenti suoi crediti:		2,794,231 81
rimanenza attiva al termine dell'esercizio 1888-89 devoluta al Tesoro, ai sensi dell'art. 17 del R. decreto predetto, rappresentata da L. 136,659 60 di rendita consolidata 5 per cento con decorrenza dal 1° gennaio 1890	2,591,749 44	
Rata semestrale netta al 1° gennaio 1890 maturata sulla suddetta rendita consolidata 5 per cento di annue L. 136,659 60	59,310 27	
rate semestrali nette di rendita affetta alle rafferme con premio (art. 10 del R. decreto predetto)	143,172 10	
	2,794,231 81	
Fondo disponibile pel pagamento delle spese d'amministrazione già impegnate nell'esercizio 1888-89		1,896 35
Saldo del conto « Debitori e creditori diversi »		5,856 38
Credito della Cassa dei depositi e prestiti in conto corrente		382,798 82
Massa di riserva stabilita al 30 giugno 1889, giusta l'art. 4 del R. decreto predetto		495,822 72
Avanzi della gestione dal 1° luglio 1889 in poi (alinea degli articoli 4, 12 e 18 del R. decreto predetto)		98,261 64
		21,954,382 25

Il Direttore Capo di Ragioneria, C. STEIDL.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano
il dì 26 aprile 1890.

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49, 6.
Barometro a mezzodì 754, 8
Umidità relativa a mezzodì 87
Vento a mezzodì . . . . . Sud fresco.
Cielo a mezzodì . . . . . coperto-minaccioso.
Termometro centigrado { massimo 17°, 9, minimo 13°, 9,

26 aprile 1890

Pioggia in 24 ore : goccie.

Europa pressione piuttosto elevata estremo Sudovest; depressione intorno Mare Nord e Alta Italia. Lisbona 770; Alessandria 749.

Italia 24 ore: barometro disceso dovunque, fino sette mill. Nord. Venti forti meridionali parecchie stazioni Nord e Centro. Temperatura irregolarmente cambiata. Stamane cielo generalmente nuvoloso; venti freschi abbastanza forti meridionali. Barometro 749 a 750 mill. Valle Padana; 755 Marsiglia, Portotorres, Roma, Lesina; 760 estremo Sud. Mare mosso agitato costa tirrenica, calmo mosso altrove.

Probabilità: venti freschi forti terzo quadrante, cielo nuvoloso caliginoso Sud, coperto piovoso altrove, mare agitato specialmente Tirreno.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano
il dì 27 aprile 1890.

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.
Barometro a mezzodì . . . . . = 760, 7
Umidità relativa a mezzodì . . . . . = 41
Vento a mezzodì . . . . . SW. moderato.
Cielo a mezzodì . . . . . metà coperto.
Termometro centigrado { massimo = 18°, 2, minimo = 9°, 7.
Pioggia in 24 ore: mm. 8,5.

27 aprile 1890.

Europa pressione leggermente bassa intorno Centro; elevata specialmente Russia orientale. Varsavia 754; Mosca 770.

Italia 24 ore: barometro salito sette ad un mill. Nord al Sud; venti freschi forti terzo quadrante; cielo nuvoloso piovoso fuorchè Sud. Temperatura diminuita Nord Centro. Stamane cielo nuvoloso Venti generalmente freschi terzo quadrante Barometro 757 Valle Padana; 760 a 761 Sud. Mare qua là mosso agitato.

Probabilità: venti deboli freschi ponente giranti quarto quadrante; cielo vario con qualche temporale Nord; sereno Sud.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Sabato 26 aprile 1890.

Presidenza del presidente FARINI.

La seduta è aperta alle ore 2 e 25.

VERGA C., segretario, legge il verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Comunicasi un sunto di petizioni e un elenco di omaggi.

Seguito della discussione del progetto: « Sulle istituzioni pubbliche di beneficenza » (N 6).

PRESIDENTE, prima di aprire la discussione sugli articoli, rinnova ai signori senatori, che avessero in animo di presentare emendamenti, la raccomandazione di volerli trasmettere con sollecitudine alla Presidenza, affinchè possano essere stampati e comunicati al Senato, nel qual modo si eviterà il pericolo di risoluzioni meno mature.

Premessane la lettura, apre la discussione sull'art. 1 del progetto, che è così concepito:

Art. 1.

Sono istituzioni di beneficenza soggette alla presente legge le opere pie ed ogni altro ente morale che abbia in tutto od in parte per fine:

a) di prestare assistenza ai poveri, tanto in istato di sanità quanto di malattia;

b) di procurarne l'educazione, l'istruzione, l'avviamento a qualche professione, arte o mestiere, o in qualsiasi altro modo il miglioramento morale ed economico.

La presente legge non innova alle disposizioni delle leggi che regolano gli istituti scolastici, di risparmio, di previdenza, di cooperazione e di credito.

DEODATI propone che nel primo comma di questo articolo si sopprimano le parole « in tutto od in parte ».

Parla al solo scopo di migliorare la legge: la soppressione di questa frase è suggerita dal fatto che essa non è necessaria, e che può dar luogo a pratiche controversie.

Sicuramente il definire le istituzioni pubbliche di beneficenza non è necessario e può essere pericoloso; ma la frase in questione non è corretta e non giova ad una precisa indicazione dell'oggetto della legge.

Pare che il disegno voglia riferirsi agli enti misti; ma allora bisognerebbe andare ad una casistica. Senza la soppressione della frase, nasceranno inconvenienti pratici: cita l'esempio dell'istituto Querini di Venezia.

Mostra che nasceranno incertezze di attribuzioni fra i Ministeri degli interni e della pubblica istruzione.

Quello che gli preme è che le accidentalità di una istituzione non ne alterino il carattere.

Afferma però che il suo non è emendamento essenziale: invoca solo spiegazioni che gli tolgano i dubbi che ha in base alle considerazioni che espose.

MAJORANA-CALATABIANO crede che possano mettersi d'accordo l'onorevole Deodati coll'Ufficio centrale e col Ministero togliendo dall'articolo le parole « in tutto o in parte » e sostituendo alla parola « che » le parole « in quanto. »

Crede poi che se si dovesse modificare l'articolo 1, sarebbe bene toglierne all'alinea *a)* la parola « poveri » sostituendone una più propria

E questa osservazione avrebbe da valere anche per l'art. 2. Alla parola « poveri » reputa che potrebbe opportunamente sostituirsi quella di « necessitosi. » Alla parola « assistenza » sarebbe poi da far precedere la parola « gratuita. »

Modificata in tal modo la dizione dell'art. 1, gli sembrerebbe più corrispondente al soggetto.

COSTA, relatore, prega gli onorevoli proponenti di ritirare i loro emendamenti.

Le frasi di cui si tratta si trovano consacrate dall'esperienza, poichè si trovano nelle leggi del 1859 e del 1862.

Riconosce l'importanza della questione sollevata dall'onorevole Deodati, ma la questione non nasce dalla dizione della legge, ma dalla multiformità della beneficenza; la legge anzi usò a posta una dizione comprensiva per regolare ogni istituzione di beneficenza.

La relazione del resto fissa dei criteri che valgono a risolvere i dubbi dell'onorevole Deodati.

Quanto alla proposta dell'onorevole Majorana, dimostra la maggior praticità della parola « poveri » di fronte a quella « necessitosi; » dimostra la superfluità della parola « gratuita. »

MIRAGLIA condanna un sistema di casuistica, e vuole che la legge si limiti a fissare i principii.

Cita l'esempio del collegio di Maria in Sicilia, sul carattere del quale tanto si è disputato.

Fissati i principii, la giurisprudenza farà l'opera sua.

DEODATI, si augura che una giurisprudenza buona davvero risolva ogni dubbio e rinuncia al suo emendamento.

ALFIERI manifesta, fin da questo primo articolo, la sua divergenza dal progetto.

Trova che vi è dissonanza fra il titolo della legge che parla di *istituzioni pubbliche* e l'art. 1 che contempla anche istituzioni che possono non essere pubbliche.

La legge crea l'obbligo dell'assistenza ai poveri, ma non ha fornito i mezzi di adempiere a tale obbligo.

Reputa anch'egli inutili le parole « in tutto o in parte » che porteranno discussioni gravissime.

LAMPERTICO è d'accordo coll'on. Costa nel senso che merita rispetto la tradizione storica dell'art. 1, d'accordo coll'on. Miraglia che la legge deve essere generale e affidarsi alla pratica e alla giurisprudenza.

Prescinde dall'ipotesi che si tratti solo di oneri che gravino una istituzione.

Ma nel caso di un istituto complesso, possono nascere questioni di competenza e di attribuzioni.

Due soluzioni gli paiono possibili: l'una che la parte maggiore tragga con sè la minore; l'altra che si distingua opera da opera.

Chiede gli si assicuri che, dato il testo dell'art. 1, si accoglierà l'una o l'altra delle soluzioni.

COSTA, relatore, come opinione personale osserva che l'indole del l'istituzione deve emergere dal fine per cui l'istituzione fu creata.

Nel caso di istituti complessi, non vorrebbe l'assorbimento dell'opera minore nella maggiore.

Le questioni di competenza e di conflitti di attribuzione, saranno risolte e prevenute dal regolamento.

All'on. Alfieri osserva che la legge non è destinata nè a regolare la beneficenza privata, nè ogni maniera di soccorso pubblico: solo considera e regola le istituzioni pubbliche di beneficenza già esistenti. Questo, spera, persuaderà l'on. Alfieri.

Sostiene il concetto di *istituti pubblici di beneficenza*, che indica istituti a favore del pubblico, non l'altro *istituti di beneficenza* che a bello studio fu evitato. L'art. 2 completa per esclusione l'art. 1.

ALFIERI si arrende alle spiegazioni che gli furono date per ciò che concerne il principio generale.

Cita tuttavia, come esempio, la fondazione di un istituto di belle arti che abbia delle classi destinate ai poveri.

Ora l'amministrazione dell'Istituto a chi spetterà? Forse a gente estranea alle belle arti?

LAMPERTICO. L'onorevole relatore gli rispose sull'indole, sulla competenza e sulle discipline.

La risposta lo appaga, perchè le due soluzioni egli le aveva proposte in via alternativa.

Desidererebbe uno schiarimento nel testo della legge, senza il quale tuttavia si appagherebbe delle dichiarazioni fatte

BUSACCA chiede uno schiarimento. La parola « beneficenza » può avere vari significati. Chi deciderà se ciascun istituto sia o non di beneficenza?

Una garanzia sarebbe una pubblicazione ufficiale, che contenesse l'elenco delle istituzioni pubbliche di beneficenza.

COSTA, relatore, non può aggiungere all'onorevole Lampertico nuove dichiarazioni, ricorda però l'ultimo comma dell'articolo 1 che, coordinato coi comma anteriori, chiarisce ogni cosa.

All'onorevole Alfieri osserva che la legge non fa della casuistica, nè deve farne

All'onorevole Busacca osserva che le giurisdizioni per determinare quali opere di beneficenza siano regolate sono stabilite dalla legislazione e, secondo i casi, si ricorrerà alla autorità giudiziaria o alla 4ª sezione del Consiglio di Stato.

PRESIDENTE, nessun altro domandando la parola, pone ai voti l'articolo 1, che è approvato.

Dà poi lettura dell'articolo 2.

Art. 2.

Non sono compresi nelle istituzioni di beneficenza soggette alla presente legge:

a) i Comitati di soccorso ed altre istituzioni temporanee, mantenute col contributo di soci o con oblazioni di terzi;

b) le fondazioni private, destinate a pro' di una o più famiglie determinate, non soggette a devoluzione a favore della beneficenza pubblica;

c) le società ed associazioni regolate dal Codice civile e dal Codice di commercio.

I Comitati e le istituzioni di cui alla lettera *a*, sono soggetti alla sorveglianza dell'autorità politica a fine d'impedire abusi della pubblica fiducia.

PUCCIONI sull'articolo 2 osserva che la disposizione del comma lettera *b*, solleva una questione.

Cosa avverrà delle fondazioni private che la legge vigente non contempla e che la legge attuale non potrà più regolare? Invoca una disposizione transitoria

COSTA, relatore, osserva che la legge colpisce i fatti attuali: non si possono apprezzare le condizioni degli istituti speciali.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, riconosce la gravità delle osservazioni dell'on. Puccioni

La legge non volle pregiudicare le fondazioni private di cui parla. Occorre accertare se sono istituzioni pubbliche di beneficenza o opere di diritto privato.

Il Governo studierà l'argomento e, se lo crederà opportuno, proporrà una legge speciale.

PUCCIONI, grato all'onor. presidente del Consiglio, insiste sulla necessità di un provvedimento transitorio.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, dichiara che la questione resta impregiudicata.

PUCCIONI si dichiara soddisfatto.

PRESIDENTE mette ai voti l'art. 2 che è approvato.

Segue l'art 3:

Art. 3.

In ogni comune deve esservi la congregazione di carità la quale, oltre le attribuzioni di cui è parola nell'art 832 del Codice civile, avrà quelle che le sono deferite dalla presente legge.

PIOLA sull'art. 3 osserva che il richiamo all'art. 832 Codice civile non gli pare opportuno, o almeno non gli pare completo.

Invoca un provvedimento per gl'istituti locali di carità cui si potrebbero devolvere i lasciti genericamente fatti a pro dei poveri.

Così la congregazione di carità amministrerebbe i beni di un solo istituto e non quelli di più

Così si seguirà la massima *entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem.*

Propone conseguentemente l'emendamento per cui l'art. 3 sarebbe così concepito:

« In ogni comune dello Stato è eretto in ente giuridico un istituto locale di carità, a termini dell'art. 832 del codice civile, rappresentato e amministrato da una congregazione di carità. »

COSTA, relatore, osserva che l'emendamento proposto è già accolto implicitamente nella sua sostanza nell'art. 3 e questo è l'essenziale.

Lo attesta lo spostamento avvenuto dell'articolo dal capo II al capo I, per opera della Camera elettiva.

PIOLA osserva solo che mirò a rendere giusto il riferimento all'articolo 832 del codice civile, a far diventare esistente ciò che non esiste e che l'art 832 presuppone.

DI SANBUY dice che la genesi dell'art. 3 è nell'art. 26 della legge vigente.

In alcune città si mantennero le numerose congregazioni di carità preesistenti, e si disputò se la legge voleva *una sola* congregazione di carità, o ne voleva *almeno una.*

Teme che l'art 3 voglia la costituzione di una sola congregazione di carità, e se fosse così vorrebbe l'istituzione di comitati distrettuali cui la congregazione di carità possa deferire alcune delle sue funzioni.

COSTA, relatore, non interpreterà la legge vigente: col progetto è evidente che la congregazione di carità deve essere una sola

Gli pare che la questione transitoria debba farsi all'art 53; la questione di ordinamento successivo è risolta dall'ultimo comma dell'articolo 11 del disegno, che presuppone la possibile esistenza dei comitati di erogazione e di beneficenza.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. La legge del 1862 aveva stabilito che in ogni comune del Regno si dovesse istituire una congregazione di carità. Ma, infatti, le congregazioni di carità che si costituirono furono in numero molto minore dei comuni. Ciò derivò in parte dall'inerzia. In parte dalla mancanza della materia per la beneficenza. Non sa se colla nuova legge si raggiungerà un effetto maggiore.

Sente anch'egli la necessità che nei grandi comuni vi sia qualche cosa di più che la semplice congregazione di carità. Forse sarà per tali comuni conveniente la istituzione di comitati per gli speciali quartieri.

Se l'onorevole Di Sambuy credesse di proporre un emendamento in questo senso, l'oratore sarebbe disposto ad accettarlo e crede che lo accetterebbe anche l'Ufficio centrale.

Quanto all'emendamento del senatore Piola, non lo crede necessario.

Gli pare che nel testo dell'articolo, il concetto che preme al senatore Viola sia sufficientemente spiegato e concretato.

PIOLA desidera che il suo emendamento sia in ogni modo posto ai voti.

PRESIDENTE dà lettura del testo dell'emendamento del senatore Di Sambuy.

COSTA, relatore, crede che non possa convenire di adottare l'emendamento del senatore Di Sambuy. Anche senza speciale disposizione di legge, le congregazioni di carità potranno stabilire, dove lo credano, i comitati sussidiari di distribuzione. Questo emana dallo spirito di tutto il progetto.

In ogni caso, non crede che potrebbe convenire di accettare il limite di popolazione proposto dal senatore Di Sambuy. Lo prega di non insistere.

CALENDA osserva che la legge implicitamente comprende la facoltà d'istituire commissioni distrettuali: il regolamento farà il resto.

DI SAMBUY, per compiacere all'Ufficio centrale non insiste, confidando che sarà provveduto a che i soccorsi giungano al loro destino con piena cognizione di causa.

COSTA, relatore, presenta una lieve modificazione all'articolo 3 per appagare il desiderio espresso dell'onorevole Piola.

PIOLA fa ulteriori osservazioni, in seguito delle quali viene dal relatore dell'Ufficio centrale proposto e dal Senato accettato che l'articolo 3 venga rinviato all'Ufficio centrale per una nuova redazione.

L'Ufficio riferirà dopodomani sopra questo particolare.

Si procede all'art 4.

Art. 4.

Le istituzioni pubbliche di beneficenza sono amministrate dalla congregazione di carità o dai corpi morali, consigli, direzioni od altre amministrazioni speciali istituiti dalle tavole di fondazione o dagli statuti regolarmente approvati.

CALENDA a questo articolo propone il seguente emendamento:

« Le istituzioni pubbliche di beneficenza sono amministrate dai corpi morali, consigli, direzioni od altre amministrazioni speciali istituite dalle tavole di fondazione, o dagli statuti regolarmente approvati; nella loro mancanza, dalla congregazione di carità. »

Dice che esso afferma meglio lo spirito informatore dell'articolo.

La particella disgiuntiva potrebbe dar luogo a dubbi, specie per chi, nei comunelli, sarà chiamato ad applicare la legge.

Desidera che la messa in scena corrisponda alla bontà della legge.

COSTA, relatore, conviene nel concetto che la congregazione di carità è la generalità.

Spiega il testo accolto dall'Ufficio centrale.

A nome dell'Ufficio centrale accoglie l'emendamento Calenda che è pure accettato dal presidente del Consiglio.

PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento Calenda che è approvato nel contesto dell'articolo 4.

AURITI parla per una mozione d'ordine sugli articoli 5 e 6 che costituiscono la parte sostanziale delle funzioni della congregazione di carità e della costituzione di essa

Vorrebbe fossero discussi dopo gli articoli nei quali si parla del concentramento.

COSTA, relatore, trova necessario che gli emendamenti possano essere studiati maturamente dall'Ufficio centrale.

Reputa però sufficiente il rinviare la discussione degli articoli 5 e 6 a lunedì.

PRESIDENTE pone ai voti la proposta sospensiva dell'onorevole Auriti, che è approvata.

Si passa all'articolo 7.

Art. 7.

Spetta alla congregazione di carità di curare gli interessi dei poveri del comune, e di assumerne la rappresentanza legale, così innanzi all'autorità amministrativa, come dinanzi l'autorità giudiziaria

CASTAGNOLA sull'articolo 7 chiede a titolo di semplice schiarimento se la congregazione di carità funga da consiglio di tutela, se siamo cioè nel caso dell'articolo 262 del Codice civile, oppure nel caso di una disposizione diversa.

Enuncia le ragioni dei suoi dubbi.

COSTA, relatore, accenna ai diversi scopi degli articoli 7 e 8: il primo risolve una questione che si era fatta e che doveva essere risolta per ragioni di diritto e d'umanità.

CASTAGNOLA ringrazia della spiegazione data che toglie ogni antinomia.

PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento all'art. 7 che è approvato, come pure è approvato l'art. 7 coll'emendamento medesimo.

Segue l'art. 8:

Art. 8.

La congregazione di carità promuoverà i provvedimenti amministrativi e giudiziari di assistenza e di tutela degli orfani e minorenni abbandonati, dei ciechi e dei sordo muti poveri, assumendone provvisoriamente la cura nei casi d'urgenza.

GADDA sull'art. 8 chiede come le congregazioni provvederanno per gli orfani e i minorenni abbandonati, i ciechi e i sordo-muti poveri

Chiede si designi tale funzione come facoltativa, non come precettiva.

PUCCIONI osserva che tale articolo dovrebbe contenere anche la parola *curatela* a norma dell'art. 360 codice civile.

CALENDA osserva che la parola *promuoverà* indica una cosa futura: raccomanda si dica *promuova* e si usi sempre l'imperativo presente in tutti gli articoli successivi.

COSTA all'on. Gadda dice che l'art. 8 è imperativo, che così avrà una portata sociale di grandissima importanza perchè la tutela pur troppo ora sembra sia solo istituita per gl'incapaci che hanno patrimonio.

Consente nelle proposte fatte dagli onorevoli Puccioni e Calenda.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, osserva che la parola tutela era usata in senso generale, non tecnicamente giuridica.

PUCCIONI dopo tali dichiarazioni non insiste nel suo emendamento.

PRESIDENTE pone ai voti l'art. 8, che è approvato.

L'art, 9 è approvato senza discussione nei termini seguenti:

Art. 9.

La nomina e la rinnovazione degli amministratori di una istituzione pubblica di beneficenza, che non sia posta sotto l'amministrazione della congregazione di carità, si fanno a termini delle tavole di fondazione o dei rispettivi statuti.

Si procede all'art. 10:

Art. 10.

I membri della congregazione di carità e gli amministratori di ogni altra istituzione pubblica che debbono essere eletti all'ufficio per un

tempo determinato, non possono essere rieletti senza interruzione più d'una volta; salva, per le amministrazioni diverse dalla congregazione di carità, la esplicita disposizione in contrario degli statuti.

GRIFFINI propone la soppressione di questo articolo e dimostra come essa sia opportuna, poichè è estremamente difficile, specie nei comuni piccoli, il costituire le congregazioni di carità, se si vieta la continuità della rielezione.

ALFIERI reputa che nel redigere l'articolo 10 si è posta poca attenzione alle circostanze del fatto.

Propone che l'art. 10 si discuta poi cogli articoli 5 e 6 che furono sospesi.

DEODATI è lietissimo dell'art. 10 che stabilisce un salutarissimo principio che salverà la democrazia, facendo luogo a tutte le persone possibili nell'esercizio della carità.

Cita un precedente analogo nelle leggi di Firenze nel medio evo.

È importantissimo affermare i principî, non curarsi dei particolari.

DI SAMBUY dimostra ottimo sotto l'aspetto teorico il concetto informatore dell'art. 10; sotto l'aspetto pratico, chiede al Governo se si dà l'ostracismo anche a chi diede ad un'opera pia un patrimonio.

Trova che questo sarebbe ingiusto, che scemerebbe l'impulso ai lasciti, e, dichiara che se la cosa restasse così, accetterebbe l'emendamento Griffini.

GRIFFINI non crede opportuno che l'art 10 sia rinviato, e per questa parte si associa alle dichiarazioni dell'on. Deodati. Bisogna preoccuparsi in modo speciale dei comuni piccoli.

COSTA, relatore, è lieto che l'on. Deodati abbia così bene difeso l'articolo: l'Ufficio centrale non è favorevole nè alla sospensiva, nè alle eccezioni, nè, tanto meno, alla soppressione dell'art 10

Dichiara all'onorevole Di Sambuy che l'art. 5 deve dileguare i suoi dubbi per i benefattori che fecero alla congregazione di carità liberalità rilevanti.

ALFIERI insiste nei concetti svolti; non si tratta di vigilanza, ma di vera e propria amministrazione.

La capacità ad amministrare si acquista coll'esercizio.

Chi non dà garanzie di capacità, potrà soperchiare chi le dà; a questo, almeno, si dovrebbe riparare.

CAVALLINI solleva la questione di diritto transitorio per i membri ora in carica.

COSTA, relatore, come sua opinione personale, dice che la contumacia non si applicherà che a quelli che saranno eletti in forza della nuova legge.

CAVALLINI prende atto di questa dichiarazione.

GRIFFINI ritira la proposta di soppressione.

ALFIERI ritira la sua proposta di sospensione.

L'art 10 è approvato.

PRESIDENTE leva la seduta alle ore 6.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Sabato 26 Aprile 1890.

Presidenza del presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle ore 2,20.

QUARTIERI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Legge quindi una proposta di legge del deputato Berio, relativa alla tassa sulla minuta vendita delle bevande nei Comuni chiusi.

PRESIDENTE, si stabilirà poi il giorno dello svolgimento.

Votazione a scrutinio segreto del bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi.

QUARTIERI, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione:

Adamoli — Aghardi — Albini — Amadei — Araldi — Arbib — Arnaboldi.

Baccelli Guido — Balestra — Barazzuoli — Berti — Bonacci — Borgatta — Borrelli — Borromeo — Boselli — Branca — Briganti-Bellini — Brin — Broccoli — Brunicardi.

Cagnola — Caldesi — Calvi — Cambray-Digny — Capone — Carcano — Carmine — Carrelli — Carrozzini — Casati — Caterini — Cavalletto — Cavalli — Cavallotti — Cerruti — Cerulli — Chiala — Chiapusso — Chiaradia — Chigi — Chimirri — Cocco-Ortu — Cocozza — Colaianni — Colombo — Colonna-Sciarra — Compans — Coppino — Corvetto — Costa Alessandro — Cuccia.

D'Ayala-Valva - D'Arco — De Bernardis — De Blasio Vincenzo — De Cristofaro — Del Balzo — Della Rocca — De Mari — De Riseis — De Zerbi — Di Belmonte — Di Blasio Scipione — Di Broglio — Di Groppello — Diligenti — Di Rudinì — Di San Giuseppe — Di Sant'Onofrio.

Ella — Ellena — Episcopo.

Fabbricotti — Fabrizi — Fagiuoli — Falconi — Falsone — Farina Luigi — Farina Nicola — Favale — Fazio — Ferraccù — Ferrari Luigi — Ferri — Fili Astolfone — Finocchiaro-Aprile — Fortis — Fortunato — Franceschini — Franchetti — Franzi.

Gagliardo — Galli — Gallo — Gamba — Garelli — Garibaldi Ricciotti — Gatti-Casazza — Giampietro — Gianturco — Giolitti — Giordano Apostoli — Giovanelli — Giovannini — Giusso — Grimaldi — Grossi.

Imbriani Poerio — Inviti.

Lacava — Lanzara — Lay — — Lazzarini — Lazzaro — Levi — Luchini Odoardo — Luciani — Lucifero — Luporini — Luzi.

Maffi — Maldini — Mariotti Filippo — Mariotti Ruggiero — Maurogònato — Mazza — Mel — Melodia — Merzario — Meyer — Miceli — Minolfi — Morelli — Morin.

Narducci — Nasi — Nicolosi — Novelli.

Odescalchi.

Panattoni — Panizza — Pantano — Papa — Papadopoli — Pascolato — Pasquali — Pelloux — Piacentini — Pianciani — Pignatelli — Plastino — Poli — Polvere — Pompili — Pozzolini — Pugliese Giannone

Quartieri.

Raffaele — Raggio — Randaccio — Righi — Rinaldi Antonio — Rizzo — Romano Adelelmo — Rosano — Rossi — Roux — Rubini

Sacchi — Sacconi — Sciacca della Scala — Seismit Doda — Sonnino — Serra Vittorio — Siacci — Simeoni — Sola — Solimbergo — Solinas-Apostoli — Sonnino — Sprovieri.

Taverna — Tomassi — Tommasi-Crudeli — Tondi — Torraca — Torrigiani — Trompeo — Turi.

Ungaro.

Valle — Vigoni — Villa — Visocchi,

Zainy — Zanardelli — Zanolini — Zeppa

Sono in congedo:

Alimena — Amato-Pojero — Anzani.

Baglioni — Baldini — Baroni — Barracco — Barsanti — Basteris — Bastogi — Benedini — Berio — Bertolotti — Bobbio — Bonardi — Buonomo — Buttini Carlo.

Cafiero — Canovaro — Capilongo — Capoduro — Capozzi — Castelli — Cavalieri — Cefaly — Chiara — Chiesa — Chinaglia — Cipelli — Cittadella — Coffari — Conti — Cordopatri — Cremonesi — Cucchi Luigi — Curati — Curcio — Curioni.

De Bassecourt — Delvecchio — De Rolland — Di Baucina — Di Breganze — Di Collobiano — Di Marzo — Dini — Di Pisa.

Faina — Faldella — Filopanti — Forcella — Fornaciari — Frola.

Gabelli — Gaetani Roberto — Galotti — Gandolfi — Gentili — Gerardi — Gherardini — Ginori — Gorio — Grassi-Pasini — Guglielmi.

Lunghini — Luzzatti.

Maluta — Marchiori — Martini Ferdinando — Martin Gio. Battista — Marzin — Massabò — Mattei — Mordini.

Orsini-Baroni.

Parona — Passerini — Patamia — Pavoni — Peirano — Pellegri — Pelosini — Penserini — Petroni Gian Domenico — Petronio — Peyrot — Picardi — Pierotti — Pullè.

Reale — Ricci Agostino — Ricci Vincenzo — Riccio — Rinaldi Pietro — Rizzardi — Romanin-Jacur.

Sacchetti — Sagarriga — Sanguinetti Adolfo — Santi — Sanvitale — Sardi — Scarselli — Silvestri — Speroni — Suardo.

Tabacchi — Tasca — Testa — Toaldi.

Vaccaj — Velini — Villani.

Zucconi.

Sono ammalati:

Angeloni.
Coccapieller.
Del Giudice.
Flaùti.
Palitti.
Vigna.

È in missione:

Morra.

PRESIDENTE. Si lasceranno le urne aperte.

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni.

VILLA svolge la seguente interpellanza:

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro di agricoltura, industria e commercio, sull'azione da lui promossa contro il riconoscimento giuridico di alcune Società militari di mutuo soccorso. — Villa. »

Si è ritenuto in obbligo di fare questa interpellanza, perchè ha creduto che quella azione sia stata promossa contrariamente alla legge.

A dimostrar ciò l'oratore enumera le condizioni volute dalla legge per la costituzione delle Società; condizioni volute a garantire lo scopo del mutuo soccorso, l'unico pel quale le Società possan chiedere il riconoscimento governativo.

Questo determina il carattere delle Società stesse, senza che mai il legislatore abbia pensato a limitarne la costituzione fra coloro soltanto che si dedicano ad un lavoro manuale

Ora accade per molte associazioni quello che con rammarico l'oratore ha veduto accadere ad una Società costituitasi in Asti a scopo unico di mutuo soccorso, specialmente in caso di malattia; e questa condizione implica di per sè che si tratta di gente che vive delle proprie fatiche.

Ma questa Società ebbe il torto di ripetere il suo nome dal ricordo che i suoi membri hanno prestato i loro servizi al paese come militari, anzi essa non accolse che militari congedati.

Chiesto il riconoscimento governativo, fu concesso dal tribunale con suo provvedimento in data 10 gennaio 1888.

Da quel momento la Società visse esercitando i suoi atti come ente civile, finchè con recente decreto della Corte d'appello di Casale, sollecitato dal Ministero di agricoltura e commercio, fu dichiarato che la Società non esisteva; venendosi così di fatto ad estinguerla.

Ritiene non conveniente, nè politico che il Governo uccida queste Società le quali entrano perfettamente nell'ambito della legge, e le uccida senza nemmeno ammetterle a difendersi.

Spera quindi che il Governo riparerà l'ingiusto provvedimento; molto più che il Ministero d'agricoltura e commercio ha accordato alla Società d'Asti una medaglia dopo averle negato la personalità giuridica.

MICELI, ministro di agricoltura e commercio, si meraviglia che l'onorevole Villa abbia biasimato un provvedimento che è perfettamente conforme alla legge; imperocchè questa ammette il riconoscimento giuridico soltanto delle società di operai, di persone, cioè, che vivono del loro lavoro manuale e non di quelle persone che traggono il loro sostentamento da un lavoro intellettuale.

Il provvedimento del resto fu preso d'accordo col Ministero di grazia e giustizia e dietro l'avviso della Commissione per le Istituzioni di previdenza; ed ha colpito società d'impiegati, di reduci, d'insegnanti e simili Ma esso non impedisce che possono venire riconosciute come Corpo morale dal Ministero d'agricoltura quelle società di mutuo soccorso che non sieno comprese nella legge del 1866; quindi anche la Fratellanza militare d'Asti potrà invocare quel riconoscimento.

VILLA non può concordare coll'onorevole ministro che, per profittare della legge del 1866, occorra che le società di mutuo soccorso si chiamino *operaie*; ritenendo che basti il fatto ch'esse sieno costituite di operai; e quindi non si dichiara soddisfatto riservandosi di provocare un voto dalla Camera quando saranno esaurite tutte le vie di reclamo che la legge concede.

MICELI, ministro d'agricoltura e commercio, nota che le stesse Corti d'appello hanno cancellato dall'elenco delle Società di mutuo soccorso quelle Associazioni che non erano costituite di operai.

PRESIDENTE lamentando l'assenza del deputato Bobbio, il quale dovrebbe ora svolgere un'interpellanza, invita la Camera a deliberare che: quando gl'interpellati non siano presenti, le loro interpellanze debbano cancellarsi dall'ordine del giorno.

(La Camera delibera in questo senso).

IMBRIANI vorrebbe che, per parità di trattamento, si ritenessero obbligati ad essere presenti i ministri interpellati; molto più ch'essi possono farsi rappresentare dai sotto-segretari di Stato.

PRESIDENTE. La delegazione dei sotto segretari di Stato è una facoltà dei ministri.

Ora il ministro dell'interno, il quale dovrebbe rispondere ad una interpellanza dell'onorevole Imbriani, è trattenuto nel Senato per la discussione del disegno di legge sulle Opere pie e non ha delegato nessuno a rappresentarlo.

L'interpellanza dell'onorevole Imbriani è quindi rimandata a sabato prossimo.

FORTIS, sotto segretario di Stato per l'interno, dichiara di non poter rispondere ad interpellanze se non quando ne abbia l'incarico dal ministro.

DILIGENTI svolge la sua interpellanza ai ministri del tesoro e dell'agricoltura e commercio sulle immobilizzazioni consentite alla Banca nazionale e ad altri Istituti di emissione, e sulla inosservanza delle leggi 30 aprile 1874 e 28 giugno 1885.

Ritiene ingiusto e dannoso il provvedimento col quale si consentiva alla Banca nazionale di fare alcune sovvenzioni aumentando la circolazione senza accrescere la riserva; tanto più che non hanno punto giovato a modificare sostanzialmente una condizione economica che il saggio dello sconto, la gravosità dei cambi, il ribasso verificatosi nella rendita, il rialzo dell'aggio dimostrano indubbiamente cattiva.

Secondo l'oratore, molti dei guai che oggi si deplorano, sono conseguenza di un cattivo ordinamento bancario a cui il Governo non ha mai portato seria attenzione, mentre questo problema avrebbe dovuto essere, come in Francia e come in Germania, seriamente ponderato e a tempo risoluto in conformità ai veri interessi del paese.

Lamenta che ancora non siano stati pubblicati tutti i risultati dell'inchiesta compiuta sugli Istituti di emissione, e deplora altresì che l'inchiesta sia stata compiuta da funzionari del Ministero o da persone di loro fiducia, a differenza di quel che si fece nel 1874 quando dell'inchiesta furono incaricati autorevoli membri d'ogni parte del Parlamento.

Dubita che una notevole parte del capitale dei grandi Istituti di emissione sia immobilizzato in speculazioni edilizie, certo pericolose, forse non bene sicure: e domanda, ad esempio, se sia vero che il maggiore di cotesti Istituti abbia fatto credito per ventisette milioni ad un altro le cui azioni sono oggi discese da 400 a 25 lire.

Accenna al sequestro del credito operato da una oligarchia bancaria che si è creduto tutto permesso, e che non ha osservato nè misura nè temperanza nelle sue operazioni, creando pericoli di crisi disastrose come quella edilizia attuale di cui il Governo avrebbe dovuto preoccuparsi fino dal primo momento.

Invita, a questo proposito, il Governo a non coinvolgere gli interessi di tutto il paese con quelli di Istituti che, con mezzi illegali e uno sfrenato aggiotaggio, di altro non si occuparono che di crescere i loro guadagni.

Volendo salvare quegli Istituti col fare scontare a tutti i cittadini il male da essi fatto, crede che si possa andare incontro a dolorose perturbazioni.

Conviene lasciare che avvenga la naturale liquidazione delle esagerazioni e delle illusioni: tanto più che la crisi edilizia non colpisce

che una ristretta categoria di persone o una parte minima della ricchezza nazionale.

Questo sistema hanno seguito i paesi che furono vittime di tali crisi, e questo sistema si dovrebbe seguire in Italia.

Accenna alla legge presentata pel riordinamento degli Istituti di emissione che crede inefficace a frenare gli abusi dell'emissione, e afferma che solamente si potrà ottenere lo scopo con una radicale trasformazione dell'attuale sistema sulla base della perfetta libertà delle Banche.

Invita per ultimo il Governo a fare osservare la legge che devolve all'erario dello Stato gli utili risultanti dall'eccessiva circolazione. (Approvazioni all'Estrema Sinistra).

GIOLITTI, ministro del tesoro, risponde che la Camera era già informata da documenti ufficiali a lei presentati della convenzione corsa fra lo Stato e la Banca Nazionale affinchè questa venisse in soccorso di certi Istituti, ed afferma che null'altro esiste all'infuori di ciò che risulta dai documenti medesimi.

Osserva poi all'onorevole Diligenti che in parecchi punti del suo discorso non può seguirlo, trattandosi di argomenti ormai storici E per quanto può riferirsi ad operazioni non regolari che egli ha affermato essersi compiute dai suoi predecessori, dichiara di non averne trovato traccia negli atti del Governo, e perciò di credere fermamente che l'onorevole Diligenti sia stato male informato. (Approvazioni)

Venendo poi all'argomento precipuo dell'interpellanza, dice che il Governo doveva considerare la crisi deplorata sotto tutti gli aspetti, e non permettere la rovina di molti e gravi interessi, quando risultava che il capitale impiegato in operazioni edilizie doveva considerarsi immobilizzato, ma non perduto e compromesso.

Della sorte degli azionisti di quegli Istituti, il Governo non poteva nè doveva occuparsi: ma poteva e doveva scongiurare il pericolo che il mancato pagamento delle somme che gli Istituti stessi avevano in deposito o conto corrente, portasse un grave perturbamento alle condizioni del commercio e dell'industria del paese.

Osserva all'onorevole Diligenti che la Banca Nazionale ha una riserva metallica che sta alla circolazione come 1 a 2 55, mentre basterebbe che la riserva avesse solamente la proporzione del terzo.

Dice altresì che l'inchiesta recentemente fatta non era parlamentare; era una semplice ispezione di cui il ministro di agricoltura non poteva non incaricare persone di sua fiducia; e i risultati ne furono comunicati alla Commissione che esamina il disegno di legge pel riordinamento delle Banche, e intorno a cui dovrà pronunziarsi l'opinione del Parlamento.

Risponde poi, quanto alla devoluzione all'erario degli utili sull'eccessiva circolazione, che una transazione fu già stipulata, che è sottoposta all'esame del Consiglio di Stato, e che sarà a suo tempo presentata alla Camera. (Bravo!)

DILIGENTI dice che i suoi giudizi sulla Banca nazionale non sono che l'eco di quelli pronunciati altra volta dall'onorevole ministro delle finanze. Conferma poi quanto ha già detto sulle irregolarità di certe operazioni della Banca nazionale, e cita in proposito l'opinione del giornale inglese l'*Economist*, autorevolissimo in materia finanziaria, che ha scritto che l'Italia e la Russia sono le sole nazioni che sostengono la loro rendita artificialmente.

Non fa rimontare tutta la responsabilità della situazione all'attuale Governo, ad ogni modo sotto di esso le irregolarità sono continuate, e si è avuta quella grandissima che fu il soccorso concesso alla Banca Tiberina ed al Banco sconto e sete.

Dice che la crise fu esagerata e occasionata dagli accessi della speculazione, il Governo non doveva venire in soccorso degli speculatori.

Messosi su questa via il Governo doveva salvare anche altri Istituti il cui fallimento ha causato danni gravissimi.

Critica infine il Governo perchè non ha riscosso dalle Banche i diritti prescritti dalla legge 30 aprile 1874.

GIOLITTI, ministro del tesoro, smentisce l'asserzione che la rendita italiana sia sostenuta artificialmente, fondata sopra il detto di un giornale inglese e negata dall'oratore e da tutti i precedenti ministri del tesoro. (Approvazione).

DILIGENTI, replica spiegando meglio il suo concetto.

FERRI ENRICO, svolge la seguente interpellanza:

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole ministro di grazia e giustizia sull'esercizio dei poteri accordati con la legge 22 novembre 1888 per l'attuazione del Codice penale, e specialmente su quelle disposizioni transitorie e di coordinamento per cui sono improvvisamente messi in libertà molti condannati in vita, e viene profondamente alterata la giurisdizione delle Corti d'assise, contro la guarentigia costituzionale dei giudici naturali ».

Comincia col dire che non tratterà l'argomento dal lato tecnico o scientifico ma semplicemente si occuperà dell'abuso che ha fatto il guardasigilli dei poteri affidatagli.

Cita diversi esempi coi quali mostra che il decreto che regola o disposizioni transitorie è spesso oscuro ed ambiguo, ma sorvola sopra di ciò: e viene ai due punti in cui questo decreto oltrepassa poteri conferiti al guardasigilli.

In uno di questi due punti il cattivo effetto delle disposizioni del guardasigilli è stato recentemente sospeso da una legge presentata dal ministro dell'interno.

Quella legge che sospese l'art. 39 delle disposizioni transitorie, col quale la retroattività del Codice verso coloro che erano in espiazione di pena respinta nel testo del Codice stesso venne di straforo ad entrare nelle disposizioni transitorie.

L'oratore descrive il gravissimo perturbamento morale avvenuto in base a questo articolo 39 nella società ed anche negli ergastoli

La sicurezza pubblica se ne è allarmata e le disposizioni contenute nel decreto furono sospese prima ancora che la nuova legge vi provvedesse, ed anche i tristi abitatori degli ergastoli se ne commossero; e molti di essi furono straziati da una speranza di subita libertà che fu fatta balenare ai loro occhi e poi fu nuovamente allontanata.

Fa rilevare come quest'articolo 39 non favorisce che i peggiori delinquenti, non migliorando in nulla la sorte dei piccoli delinquenti più degni di pietà.

L'altro punto in cui il decreto del guardasigilli esorbitò fu nello stabilire la competenza dei singoli magistrati. Questa competenza si cercò altre volte di modificare per legge e non ci si riuscì, ora è stata fondamentalmente modificata da un decreto. Con un decreto la competenza del pretore si estende fino a potere infliggere due anni di arresto, e quella del tribunale correzionale fino ad infliggere dieci anni di reclusione.

Con un decreto metà dei reati furono sottratti alla Corte di Assise ed attribuiti al tribunale correzionale e fra questi alcuni reati politici, quale, ad esempio, l'eccitazione all'odio fra le classi sociali od alla ribellione fatta con un pubblico discorso.

L'onorevole guardasigilli può obiettare che l'oratore fuori della Camera nei libri e nelle lezioni non si è mostrato troppo tenero del giurì. Ciò è vero, ma egli non ne ha mai desiderato l'abolizione incondizionata; il giurì è una istituzione non solo giudiziaria ma anche politica, e ad ogni modo, se lo si vuole abolire, conviene prima riformare radicalmente la magistratura.

Ad ogni modo qualunque sia l'opinione dell'oratore ed anche del guardasigilli sul giurì, non è lecito modificare arbitrariamente la competenza con un decreto, su questa materia è arbitra solo la legge. E fa rilevare inoltre come questo mutamento subitaneo ed inaspettato di competenza abbia profondamente scossa la coscienza morale e giuridica del paese.

Ricorda come l'abuso che anticamente si faceva della correzionalizzazione avesse suscitato delle giuste proteste, ora quest'abuso è tolto, ma viceversa si sono sottratte al giurì metà delle cause.

Però la correzionalizzazione era prima facoltativa; ora è permanentemente diminuita per le disposizioni transitorie la competenza delle Corti d'assise.

Ricorda i precedenti legislativi, tra cui quello dell'applicazione del Codice di procedura penale alla Toscana, per dimostrare che per at-

tuare il nuovo Codice penale non era necessario turbare l'ordine delle competenze. Questo stesso precedente ricordava al senato l'onorevole guardasigilli.

Il Senato e la Camera si sono più volte pronunziati contro l'estensione della competenza dei pretori in materia penale; ed il ministro con un semplice decreto ha creduto di portarla da tre mesi sino a due anni di detenzione.

Egli quindi è convinto che con le disposizioni transitorie fu turbata la pubblica sicurezza, e furono violati lo Statuto fondamentale e le leggi.

SIMEONI svolge la seguente interpellanza:

« Domando d'interpellare l'onorevole ministro di grazia e giustizia in ordine all'applicazione del nuovo Codice penale, sia rispetto alle sue disposizioni permanenti che alle transitorie. »

Dimostra come il precedente legislativo invocato dall'onorevole Ferri, non sia applicabile al caso dell'attuazione del nuovo Codice penale, per il quale non era possibile, come fu per il Codice penale Toscano, di mantenere immutato l'ordine delle competenze

Non intende poi come si possa sostenere che il ministro abbia ecceduto i suoi poteri, mentre sinora tutti hanno ammesso che per la attuazione del Codice penale furono accordati dal Parlamento i pieni poteri al Governo.

Giustifica le modificazioni introdotte nella procedura per quel che riguarda la competenza; anzi crede che dei pretori poteva essere ancora di più estesa la competenza.

Domanda al ministro se intenda servirsi del diritto di grazia per i condannati a pene più gravi di quelle stabilite dal nuovo Codice.

ZANARDELLI, ministro di grazia e giustizia, dice che la Camera ha dimostrato di credere che egli dei pieni poteri che gli furono accordati per l'attuazione del Codice penale aveva usato bene, accordando nuovamente al Governo, malgrado il monito solenne dell'onorevole Ferri, i pieni poteri per modificare la circoscrizione giudiziaria. (Approvazioni).

Sebbene egli creda più dignitoso in un ministro rispondere alle censure piuttosto coi fatti che colle parole, ed alle obbiezioni dell'onorevole Ferri abbia già risposto il deputato Simeoni, egli pure qualche cosa dirà per giustificare il suo operato.

Dimostra come l'articolo 39 delle disposizioni transitorie sia conforme ai precedenti legislativi, e che non è esatto che la Camera si è pronunziata contro la retroattività benigna da applicarsi ai condannati a pena perpetua.

Ricorda come alla Camera discutendosi il Codice penale si fecero su questo argomento diverse proposte, ed alcuni, tra i quali per una curiosa combinazione era l'onorevole Ferri, si mostrarono favorevoli alla retroattività.

Nominata una autorevole Commissione reale di revisione, essa a maggioranza di un voto deliberò di cancellare quelle disposizioni del Codice, rimandandole alle disposizioni transitorie.

Il Governo ha seguito l'avviso di quella Commissione di uomini competentissimi, e la retroattività benigna, come del resto era evidentemente giusto, fu limitata ai condannati a pena perpetua.

Legge alcune parole del senatore Auriti per dimostrare l'assoluta giustizia dell'art 39; e rettifica l'asserzione dell'on Ferri, per quello che riguarda la cifra dei condannati a pene perpetue che sarebbero stati liberati per effetto dell'art. 39; meravigliandosi che l'on. Ferri il quale fa parte della Commissione per la statistica giudiziaria non abbia riferito esattamente le cifre. Non vi era quindi nulla da temere per la pubblica sicurezza.

Quanto all'accusa che l'on. Ferri ha mosso al Governo per avere troppo ristretta la competenza delle Corti d'Assise, egli legge una parte di un opuscolo del deputato Ferri nel quale egli si dimostra avverso ai giurati, e prevede che faranno la fine della guardia nazionale. (Ilarità).

Crede singolare che ora proprio paladino dei giurì, si faccia lo stesso onorevole Ferri.

Sostiene la legittimità e la convenienza delle modificazioni introdotte nell'ordine delle competenze, le quali furono giudicate necessarie dagli uomini autorevoli che componevano la Commissione reale.

Saranno pubblicati presto i verbali delle sedute della Commissione di revisione, e sarà quella la migliore confutazione delle censure dell'on. Ferri.

Il precedente dell'applicazione del Codice di procedura penale alla Toscana, non si può invocare nel caso presente, come ha già dimostrato l'on. Simeoni.

La correzionalizzazione sottraeva alle Corte d'Assise il 16 per cento dei reati di loro competenza; ora per le disposizioni transitorie lo stesso on. Ferri ha ammesso che la competenza dei giurati è diminuita soltanto del 50 per cento.

Inoltre si sono fatti cessare tutti gli inconvenienti della correzionalizzazione, la quale qualche volta sembrava diretta a sottrarre alla conoscenza dei giurati certi processi.

Risponde alle altre censure dell'on. Ferri, delle quali lo consola il suffragio degli uomini autorevolissimi che componevano le Commissioni.

Dice all'on. Simeoni che per quel che riguarda l'uso del dritto di grazia nei casi da lui ricordati, egli si manterrà fedele alle dichiarazioni fatte altra volta, e proporrà la grazia ogni volta che i condannati ne sembreranno meritevoli.

È convinto di aver fatto il suo dovere. (Approvazioni).

FERRI dice che a quello che ha affermato il guardasigilli per l'articolo 39, meglio di lui potrà rispondere l'on. Crispi, che ha dovuto presentare un apposito disegno di legge per correggere gli effetti di quell'articolo.

Mantiene quello che ha detto per le competenze, e non sodisfatto della risposta del ministro presenta questa mozione:

« La Camera, ritenendo che il decreto 1° dicembre 1889 per l'attuazione del Codice penale, colle disposizioni che hanno profondamente alterate le competenze giudiziarie, sottraendo alle Corti d'assise il giudizio di moltissimi reati, anche di carattere politico, ecceda le facoltà accordate dall'articolo 2 della legge 22 novembre 1888, invita il ministro di grazia e giustizia a sottoporre quelle disposizioni all'approvazione del Parlamento. »

ZANARDELLI, ministro di grazia e giustizia, accetta la mozione e propone sia discussa dopo le interrogazioni ed interpellanze segnate nell'ordine del giorno.

FERRI consente.

SIMEONI si dichiara soddisfatto.

Comunicasi il risultato della votazione.

PRESIDENTE dichiara chiusa la votazione ed invita i segretari a numerare i voti.

(I segretari Quartieri e Adamoli numerano i voti).

PRESIDENTE. Comunica il risultamento della votazione a scrutinio segreto sul bilancio del ministero delle poste e dei telegrafi.

Favorevoli	172
Contrari	28

(La Camera approva).

Comunicansi domande d'interpellanza e d'interrogazione.

PRESIDENTE comunica la seguente interpellanza degli onorevoli Sciacca della Scala e Di Sant'Onofrio:

« I sottoscritti chiedono interpellare l'on. ministro delle poste e dei telegrafi circa la proposta soppressione, contenuta nel quaderno di oneri, dell'attuale ed unica comunicazione marittima fra Palermo e Messina per la costa settentrionale della Sicilia. »

LACAVA, ministro delle poste e dei telegrafi, accetta e risponderà a suo turno

PRESIDENTE legge questa interrogazione del deputato Giovannini.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio sul se e quando intenda di presentare un disegno di legge che regoli uniformemente nel Regno l'esercizio della caccia ».

L'onorevole Imbriani ha presentato queste due interpellanze:

« Il sottoscritto muove interpellanza al ministro delle finanze sugli appalti dei tabacchi esteri dati a trattative privative ».

« Il sottoscritto muove interpellanza ai ministri della guerra e del

tesoro sul collocamento a riposo e in posizione ausiliaria di una quantità di ufficiali generali e superiori ancora validissimi, con danno evidente dell'erario.

GIOLITTI, ministro, del tesoro, accetta a nome del ministro delle finanze l'interpellanza a lui rivolta dall'on. Imbriani. Dell'altra interpellanza e della interrogazione dell'on. Giovannini darà notizia ai ministri assenti.

PRESIDENTE legge questa interpellanza dell'on. Maffi:

« Il sottoscritto desidera interpellare il ministro dell'interno sulla interpretazione restrittiva dell'art. 221 del Codice di commercio, da esso ministro ordinata ai prefetti.

« Maffi ».

L'on. Mel ha presentato la interrogazione seguente:

« Il sottoscritto chiede interrogare l'onorevole ministro dell'interno sui provvedimenti di pubblica sicurezza che, in ordine alle dimostrazioni operaie progettate pel primo maggio prossimo intende adottare a prevenzione di possibili disordini.

« Mel ».

GIOLITTI, ministro del tesoro, ne informerà il ministro dell'interno.

La seduta termina alle 7,50.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

LONDRA, 26. — Il *Times* ha da Zanzibar:

« I tedeschi stabilirono una stazione fortificata sul Monte Kenia, proclamando l'annessione del paese ai loro possedimenti. »

« Emin pascià è partito per l'interno con seicento portatori, cinque ufficiali tedeschi ed un corpo considerevole di soldati nubiani. Egli si reca probabilmente ad esplorare l'estremità Nord del Lago di Tanganika. »

MOMBASA, 25. — Mackenzie, rappresentante della Compagnia inglese dell'Africa orientale, è ritornato qui oggi, dopo un viaggio felicissimo nei porti Somali e nelle città situate al Nord ed ultimamente concesse alla Compagnia.

Mackenzie fu accolto assai cordialmente dappertutto.

Egli era accompagnato dal vice-console italiano, Cencetti, che informò il governatore e i capi della regione anzidetta del trasferimento all'Italia delle dogane dei porti di Kisimaiu, Merka, Brawa, Magadiscio e Varsciai.

Si parla qui della formazione di una Compagnia commerciale italiana.

I Somali e gli Arabi fecero accoglienze molto cordiali al rappresentante italiano.

RIMINI, 26. — Il sottoprefetto ha pubblicato un manifesto col quale partecipa le disposizioni prese del governo di proibire le processioni, gli assembramenti e le riunioni in pubblici ritrovi nella giornata del primo maggio, e dichiara che farà il dover suo, ma che confida nel senno della generosa classe operaia perchè la tranquillità pubblica non venga turbata.

VIENNA, 26. — I giornali di Vienna non si pubblicheranno la sera del 1° maggio, ma esciranno il mattino del 2 secondo il solito.

I giornali degli operai pubblicheranno articoli sconsigliando ogni disordine il 1° maggio.

In tutte le riunioni operaie del 1° maggio si proporranno risoluzioni basate sulle domande del Congresso operaio, tenutosi lo scorso anno in Parigi.

COMO, 26. — Le Associazioni operaie di Como e campagna, riunite iersera, votarono in occasione del 1° maggio una petizione colla quale domandano al governo: otto ore di lavoro al giorno; una mercede di 2 fr. e 50 al *minimum* per gli uomini e di 1,75 per le donne; la continuità dei lavori dei tessitori; la creazione dei probiviri; la limitazione del lavoro dei fanciulli e delle donne; il riposo settimanale; la soppressione del lavoro notturno e l'istituzione di uffici di collocamento.

Essi domandano che il governo sciolga questi quesiti pel 1° maggio 1891.

L'Assemblea delle Associazioni deliberò d'incaricare una Commissione di recarsi dal Prefetto a concertarsi con lui circa le misure di ordine da prendersi per la dimostrazione del 1° maggio, e dichiarò all'unanimità che esse sono energicamente risolute a far sì che la dimostrazione sia pacifica.

TORINO, 26 — Il Re e la Regina di Sassonia sono partiti alle 2,30 pom. per Milano via Gottardo, accompagnati alla stazione dalle Duchesse di Genova e dal Duca d'Aosta e furono ossequiati dalle autorità.

PIETROBURGO, 26 — Il *Regierungsbote* dichiara assolutamente infondate le voci di pretese emissioni di prestiti a premi.

COSTANTINOPOLI, 26 — Si assicura che il delegato tedesco nel Consiglio del Debito pubblico abbia protestato contro l'accettazione precipitata del progetto di conversione delle obbligazioni di priorità durante la di lui assenza, e abbia fatto alcune riserve nell'interesse dei *Bondholders* tedeschi e del Consiglio internazionale del Debito pubblico. In seguito a tale protesta, la sorte del progetto di conversione sembra essere nelle mani del sindacato tedesco.

DARMSTAD, 26 — L'imperatrice Augusta Vittoria è giunta stamane per visitare la Regina Vittoria e fu ricevuta alla stazione dall'Imperatore, dalla famiglia granducale e dalle autorità. L'imperatrice fu vivamente acclamata.

BRUXELLES, 26 — Stanley è partito oggi per l'Inghilterra, acclamato dalla folla.

BELGRADO, 26 — *Scupcina*. Si approvano all'unanimità e definitivamente le modificazioni nell'organizzazione militare rese necessarie dalla creazione di una milizia nazionale.

E' probabile che la sessione si chiuda giovedì.

VIENNA, 27. — La *Wiener-Zeitung* pubblica le nomine degli arciduchi Francesco Ferdinando d'Este a colonnello proprietario del 19° reggimento ed a colonnello del 9° ussari; Carlo Stefano a proprietario dell'8° reggimento ed a capitano di vascello; Eugenio a proprietario del 41° reggimento ed a colonnello del 100°; Giuseppe Agostino a luogotenente nel 1° reggimento; di Don Miguel di Braganza a colonnello del 7° reggimento; e dei ministri conte di Welsersheim, ministro austriaco della difesa del paese, e barone di Fejervary, ministro ungherese della difesa del paese a Feldzeugmeisters (generali di artiglieria).

LONDRA, 27. — La relazione annua di Sir Ev. Baring sulle finanze egiziane, presentata al Parlamento, constata che l'anno finanziario 1889 è stato molto soddisfacente, ma che, per assicurare lo sviluppo materiale dell'Egitto, bisogna che l'esercito inglese continui ad occuparlo e che continui pure a predominarvi l'influenza inglese.

La relazione constata inoltre che l'esecuzione del programma inglese di miglioramento trova ostacolo nelle esigenze politiche di una potenza estera, e deplora il rifiuto del governo francese di consentire alla conversione del debito privilegiato come dannosa pei contribuenti egiziani e pei *bondholders*.

PARIGI, 27. — I negoziati per la conversione del debito egiziano privilegiato furono sospesi e i delegati egiziani partirono per Londra. Essi torneranno a Parigi mercoledì prossimo, ma non è sperabile che il governo francese accetti le proposte egiziane, che comprendono la soppressione dell'amministrazione francese del Demanio e della Daira.

COSTANTINOPOLI, 27. — Il ministro delle finanze, Agob pascià, comunicò al presidente della Commissione del debito pubblico l'*Iradè* che sanziona la conversione delle obbligazioni di priorità.

PARIGI, 27. — Il presidente Carnot giunse stamane alle ore sette, ricevuto alla stazione dal ministro dell'interno, Constans, e dal prefetto di polizia, Lozè.

Iersera, alle 7,30, quando il presidente passò per Grenoble, dieci mila persone invasero la stazione per fargli un'ovazione entusiastica. I gendarmi dovettero intervenire per sbarazzare la via al treno presidenziale.